



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Area: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale". Approvazione "Linee di indirizzo" in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 3. Destinazione delle risorse del Capitolo G24568, € 500.000,00, E.F. 2018.			
(FEDERICO MARIA) L' ESTENSORE (FEDERICO MARIA) IL RESP. PROCEDIMENTO (S. VARRONI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. CIPRIANI) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☒			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>05/10/2018 - prot. 568</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 *Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*. Approvazione *Linee di indirizzo* in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 3. Destinazione delle risorse del Capitolo G24568, € 500.000,00, E.F. 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del ‘Bilancio finanziario’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

- la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r. r. n. 26/2017";
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 321/2018;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 *Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*;

VISTE le Determinazioni dirigenziali:

- n. G12191 del 20.11.2016 e n. G15343 del 19.12.2016 con le quali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata Legge regionale 8/2016, è stato approvato apposito Avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla costituzione della *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico* (d'ora in poi *Rete*);
- n. G07011 del 18.05.2017 con la quale, all'esito dell'istruttoria condotta sulle candidature presentate, è stata costituita la *Rete*, senza termine di durata ed è soggetta ad aggiornamento annuale per i nuovi accreditamenti;
- n. G10394 del 13.08.2018 con la quale la stessa *Rete* è stata aggiornata;

CONSIDERATO che all'art. 2 della suddetta Legge regionale 8/2016, relativo alla costituzione della citata *Rete*, è stata già data attuazione anche attraverso l'organizzazione di giornate di apertura al pubblico, la pubblicazione di un catalogo e di dépliant illustrativi, l'individuazione e il riconoscimento di un logo identificativo, la costruzione di pagine web, allo scopo di valorizzare i beni in essa inseriti;

CONSIDERATO che:

- la Legge regionale 8/2016 è stata sottoposta ad un processo di revisione e modifica mediante la proposta di legge n. 55, approvata in Consiglio Regionale il 25.09.2018 e in corso di promulgazione e di pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regionale, con la quale, tra l'altro, a modifica dell'art. 5, è

stata prevista l'approvazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, degli indirizzi in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno descritti all'articolo 3;

- ai sensi delle nuove disposizioni citate, l'iter di approvazione della citata deliberazione di indirizzi risulta articolato in due fasi, mediate dall'acquisizione di apposito parere da parte della commissione consiliare competente in materia di cultura;
- nelle more dell'entrata in vigore della suddetta legge si ritiene opportuno, al fine di consentire il rispetto del termine previsto dal citato nuovo articolo 5 ed un tempestivo avvio del successivo iter finalizzato alla concessione dei contributi sulla base delle risorse già stanziare per l'esercizio finanziario in corso, approvare con deliberazione della Giunta Regionale i citati indirizzi, dando atto che gli effetti della presente deliberazione, ove la stessa dovesse essere approvata in via definitiva prima dell'entrata in vigore della sopradescritta legge regionale, si produrranno comunque solo all'esito dell'entrata in vigore della medesima legge;

CONSIDERATO che sul Capitolo G24568 “Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale” sono stanziare risorse pari a 500.000,00 euro per l'annualità 2018;

CONSIDERATO, infine, che sulla base della presente deliberazione, la Direzione regionale competente in materia di cultura provvederà ad adottare uno o più Avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici, nonché le procedure di monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

VISTE le *Linee di indirizzo*, attuative di quanto disposto dall'art. 5 della Legge regionale 8/2016, in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta suddetta;

RITENUTO altresì opportuno destinare le risorse del Capitolo G24568 (“Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale”), Esercizio Finanziario 2018, pari ad € 500.000,00, tramite successivi Avvisi pubblici approvati dalla Direzione regionale “Cultura e politiche giovanili” sulla base delle citate *Linee di indirizzo*, alla realizzazione di interventi previsti dal comma 1 dell'art 3 della Legge regionale 8/2016;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare nella seduta del.....;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa

- di dare atto che si è già provveduto all'attuazione dell'art. 2 della Legge regionale del 20 giugno 2016, n. 8 , oltre che con la costituzione della *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico* anche attraverso l'organizzazione di giornate di apertura al pubblico, la pubblicazione di un catalogo e di dépliant illustrativi, l'individuazione e il riconoscimento di un logo identificativo, la costruzione di pagine web, allo scopo di valorizzare i beni in essa inseriti;
- di adottare, anche ai fini del rispetto dei vigenti principi di buon andamento, trasparenza e parità di trattamento, la proposta di *Linee di indirizzo*, concernenti gli interventi da sostenere, le risorse da utilizzare, i criteri e le modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'art. 3 della suddetta Legge regionale n. 8/2016, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che gli effetti della presente deliberazione, ove la stessa dovesse essere approvata in via definitiva prima dell'entrata in vigore della Legge regionale, la cui proposta n. 55 è già stata approvata in Consiglio Regionale nella seduta del 27.09.2018, e descritta in premessa, si produrranno comunque solo all'esito dell'entrata in vigore della medesima Legge;
- di destinare le risorse del Capitolo G24568 ("Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale"), Esercizio Finanziario 2018, pari ad € 500.000,00, tramite successivo Avviso pubblico, approvato dalla Direzione regionale "Cultura e politiche giovanili" sulla base delle citate *Linee di indirizzo*, alla realizzazione di interventi previsti dal comma 1 dell'art 3 della Legge regionale 8/2016;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO *LINEE DI INDIRIZZO*

Con il presente documento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della Legge regionale 20 giugno 2016 n. 8, recante “*Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*”, (PdL n. 55 già approvato in Consiglio Regionale nella seduta del 27.09.2018) stabilisce gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'art. 3 della stessa legge, per promuovere e sostenere interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero, fruizione e manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico inseriti nella *Rete regionale*.

L'istituzione e prima costituzione, nel 2017, della *Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico* (d'ora in poi *Rete*), e il successivo aggiornamento del 2018, hanno rappresentato un primo passo per una migliore conoscenza e mappatura di questa tipologia di beni, facendo emergere un quadro vasto ed eterogeneo di ricchezze territoriali meritevoli di sostegno e valorizzazione.

La pluralità della tipologia dei beni inseriti nella *Rete* e delle finalità degli interventi ad essi connesse consigliano l'individuazione di criteri che individuino il campo d'azione delle domande di richiesta di benefici

Interpretando l'obiettivo della Legge come teso alla valorizzazione dei beni in oggetto attraverso, innanzitutto, la loro apertura al grande pubblico, consegue che l'attuazione di tale finalità passi in primo luogo attraverso progetti mirati a rendere tali beni il più facilmente possibile disponibili e godibili in piena sicurezza da parte del pubblico.

In fase di prima applicazione della L.R. 8/2016 si ritiene quindi di destinare le risorse regionali agli interventi tesi a migliorare la fruibilità pubblica dei beni inseriti nella *Rete* che già risultino visitabili da parte del pubblico (anche solo per appuntamento), nonché a quei beni per i quali la fruibilità pubblica può essere consentita in piena sicurezza in tempi rapidi.

In una seconda fase il sostegno regionale potrà invece essere ampliato a supporto di ulteriori ipotesi di interventi di recupero e restauro di beni la cui fruibilità necessita di lavori di particolare durata.

In ogni caso l'attuazione delle presenti *Linee di indirizzo* avverrà mediante la predisposizione e pubblicazione, da parte della Direzione competente in materia di

cultura, di Avvisi pubblici, anche in numero plurimo in considerazione delle differenti tipologie di beni e di soggetti interessati, finalizzati a individuare concretamente, nel rispetto dei principi fissati nel presente documento, i criteri e le modalità specifiche di partecipazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti.

1. INTERVENTI DA SOSTENERE

La Regione concede contributi ai soggetti inseriti nella sopracitata *Rete* regionale per progetti autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del D. Lgs. 4/2004 e s.m., aventi ad oggetto, anche in forma congiunta:

- il restauro;
- il risanamento conservativo;
- il recupero;
- la manutenzione straordinaria;
- il completamento di interventi di restauro già avviati con risorse pubbliche e, in particolare, con quelle regionali;
- il recupero, il restauro e la conservazione di manufatti e sculture di particolare pregio storico-artistico;
- i lavori finalizzati al miglioramento dell'accessibilità o fruibilità dei beni, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica o sensoriale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione, fisica o funzionale, di beni inseriti nella *Rete*.

1.1 SOGGETTI

Possono presentare domanda i soggetti, pubblici e privati, proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, inseriti, al momento di presentazione della domanda, nella *Rete* pubblicata nella sezione "Cultura" del sito istituzionale regionale (www.regione.lazio.it).

In fase di prima applicazione delle presenti *Linee di indirizzo*, potranno presentare domanda di contributo esclusivamente sia i proprietari di beni, inseriti nella *Rete* e già visitabili, anche solo parzialmente e per appuntamento, dal pubblico sia i proprietari di beni che presentino un progetto finalizzato all'apertura.

2. RISORSE DA UTILIZZARE

Le risorse in conto capitale afferiscono al capitolo G24568 "Fondo per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale" nell'ambito del programma 01 "Valorizzazione dei

beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

Negli Avvisi pubblici indicati in premessa sono indicate le risorse effettivamente disponibili a copertura degli interventi ammissibili, eventualmente suddivise per tipologia dei beni e/o della natura, pubblica o privata, dei proprietari.

3. CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi in conto capitale, nella misura fissata nei rispettivi Avvisi pubblici e comunque entro il limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, per le richieste relative a beni privati, e del 70 per cento delle spese ammissibili, per le richieste relative a beni pubblici.

Ai contributi finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, si applica, inoltre, quanto disposto dalle leggi regionali vigenti in materia.

La concessione del contributo regionale è condizionata al rispetto dei vincoli sussistenti sul bene e al mantenimento, per almeno 10 anni dall'erogazione, della fruibilità pubblica del bene, almeno in relazione alla parte interessata dall'intervento sovvenzionato. La violazione del suddetto vincolo comporta la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero degli importi erogati, maggiorati di interessi legali.

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili le spese specificate nei relativi Avvisi pubblici, entro i limiti ivi indicati, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- a. Spese per l'esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;
- b. Spese per rilievi, accertamenti e indagini;
- c. Spese per pubblicazione bandi di gara;
- d. Spese per allacciamenti a pubblici servizi;
- e. Spese per la sostituzione o l'adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti;
- f. Spese per lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei beni, incluse opere di sistemazione paesaggistica;
- g. Spese tecniche per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- h. Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e per collaudi;
- i. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;

- j. IVA su lavori, imprevisti e spese generali, solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- k. Spese di promozione dei beni, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti;
- l. Spese per fidejussioni o altre garanzie richiesta negli Avvisi pubblici di riferimento ai fini della concessione di eventuali acconti.

I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi, non possono in ogni caso superare la misura massima pari al 20 per cento delle spese complessive ammissibili.

Fermi restando i massimali indicati all'art. 3 e nel precedente periodo, il contributo regionale non può eccedere quanto necessario alla copertura dei costi di realizzazione dell'intervento (anche detto "pareggio di bilancio") considerando anche altri contributi pubblici o privati, ivi incluse agevolazioni di natura fiscale applicabili.

L'importo dei lavori ammissibili è determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti, eventualmente riparametrati secondo quanto indicato nei rispettivi Avvisi pubblici nel caso di lavori commissionati da soggetti privati.

Per le voci di spesa non previste nei prezzi, si può fare riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, analisi dei prezzi ecc.).

In ogni caso l'erogazione dei contributi regionali è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia applicabili in ragione del tipo di lavoro previsto, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, richiesti dalle disposizioni vigenti, ivi incluse quelle dettate dal D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.

3.2 PROCEDURA DI SELEZIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE

La selezione avviene sulla base di criteri definiti negli Avvisi pubblici.

Nella scelta dei criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare si tiene prioritariamente conto, in particolare:

- a) della disponibilità e del grado di fruibilità dell'immobile al pubblico, in particolare per iniziative ed attività di carattere culturale e sociale o in termini di attività turistica;
- b) della qualità e del grado di dettaglio del progetto proposto;
- c) del grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
- d) di interventi per l'accessibilità, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica e sensoriale;

- e) dell'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla sicurezza, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale nelle tecniche usate per il progetto;
- f) di interventi finalizzati alla realizzazione di interconnessione dei beni inseriti nella *Rete*.

Le proposte ammesse sono valutate da una Commissione nominata dal direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, composta da tre membri interni, che operano nel settore dei beni culturali e paesaggistici.

Copia